

DELIBERAZIONE 19 NOVEMBRE 2019

474/2019/R/GAS

CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO PER IL QUINTO PERIODO DI REGOLAZIONE (2020-2023)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1088^a riunione del 19 novembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e s.m.i.;
- la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi (di seguito: direttiva 2014/94/UE);
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, in materia di infrastrutture energetiche transeuropee;
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il Regolamento (UE) 1938/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e s.m.i.;
- la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 257/2016);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 aprile 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 aprile 2013;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2017;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS e il relativo Allegato A (RTRG 2014-2017);

- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 141/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 141/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 548/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 548/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 653/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 653/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTRG 2018-2019);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 660/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIRG);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 398/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 398/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 639/2018/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A (RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 168/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 168/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS e il relativo Allegato A (RTSG);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 giugno 2017, 485/2017/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 485/2017/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 391/2019/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 391/2019/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 438/2013/R/GAS, l’Autorità ha disciplinato i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl) per il quarto periodo di regolazione 2014 – 2017 (di seguito: 4PR GNL);
- con la deliberazione 141/2017/R/GAS, l’Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl per il quinto periodo di regolazione (5PR GNL) e per il recepimento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 257/16, emanato in attuazione della direttiva 2014/94/UE;
- con il documento per la consultazione 485/2017/R/GAS, l’Autorità ha illustrato l’inquadramento e gli obiettivi generali per la revisione dei criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl per il 5PR GNL, nonché gli

orientamenti relativi alla decorrenza del nuovo periodo di regolazione e ai criteri di regolazione da applicare nel periodo transitorio;

- con la deliberazione 653/2017/R/GAS, l'Autorità ha approvato i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl per il periodo transitorio 2018-2019, prorogando i criteri di regolazione tariffaria in vigore per il 4PR GNL approvati con deliberazione 438/2013/R/GAS, opportunamente integrati al fine di tener conto delle osservazioni pervenute rispetto al documento per la consultazione 485/2017/R/GAS, e rimandando la decorrenza del 5PR GNL al 2020;
- con la deliberazione 583/2015/R/COM, l'Autorità ha approvato il TIWACC e definito i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021; con la deliberazione 639/2018/R/COM sono stati aggiornati per il triennio 2019-2021, ai sensi degli articoli 5 e 6 del TIWACC, i parametri base del WACC comuni ai settori elettricità e gas e il livello di *gearing*, mentre il livello del coefficiente β^{asset} , che riflette il rischio sistematico di un'attività, è determinato nell'ambito del procedimento di revisione dei criteri tariffari di ciascun servizio infrastrutturale;
- con la deliberazione 660/2017/R/GAS, l'Autorità ha provveduto, nell'ambito di un più ampio riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione, all'adozione del testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG) con decorrenza 1 ottobre 2017; con la medesima deliberazione sono stati introdotti, a decorrere dall'anno termico 2018-2019, meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione, superando le precedenti logiche di allocazione basate su criteri di priorità nell'accesso;
- con la deliberazione 548/2017/R/GAS, l'Autorità ha disposto la chiusura del procedimento per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 26 luglio 2016, n. 3356 e Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 9 agosto 2016, n. 3552, in materia di determinazione delle tariffe di rigassificazione della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.; con la deliberazione 398/2018/R/GAS, l'Autorità ha concluso il supplemento di istruttoria, avviato con deliberazione 548/2017/R/GAS, per l'individuazione dei criteri di riconoscimento dei costi sostenuti per l'approvvigionamento del Gnl necessario all'autoproduzione di energia elettrica;
- con la deliberazione 168/2019/R/GAS, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione delle condizioni, anche economiche, di accesso e di erogazione dei servizi offerti mediante depositi di stoccaggio di Gnl, nonché le disposizioni in materia di separazione contabile per i servizi *small scale LNG* (di seguito: SSLNG), rimandando al procedimento per la revisione dei criteri per il 5PR GNL la definizione delle modalità applicative del meccanismo di copertura dei ricavi per i depositi di stoccaggio e rigassificazione del Gnl, nonché di remunerazione dei costi comuni all'attività di rigassificazione e ai servizi SSLNG.

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 391/2019/R/GAS, l’Autorità ha illustrato gli orientamenti finali in merito ai criteri di regolazione tariffaria per il 5PR GNL;
- in relazione ai **criteri di determinazione del costo riconosciuto** l’Autorità, in un quadro di sostanziale stabilità rispetto ai criteri vigenti, ha prospettato tra l’altro di:
 - a) prevedere che i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione si applichino ai terminali di Gnl che appartengono al sistema nazionale del gas sottoposti alla disciplina generale di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione di cui al TIRG, nonché ai depositi di stoccaggio del Gnl considerati strategici e dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione;
 - b) valutare l’opportunità di estendere la durata del periodo regolatorio a 5 anni o, in alternativa, a 6 anni con una revisione della base di costo operativo e del livello dei recuperi di efficienza a decorrere dalla seconda metà del periodo;
 - c) confermare i principi generali per il riconoscimento dei costi di capitale e dei costi operativi, che prevedono schemi di regolazione del tipo *rate of return* con riferimento ai costi di capitale e schemi di regolazione incentivante limitatamente ai soli costi operativi;
 - d) prevedere di ricomprendere i costi per l’attività di misura del gas immesso nella rete di trasporto esercitata dalle imprese di rigassificazione nell’ambito dei costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione;
 - e) confermare i criteri di determinazione e aggiornamento del capitale investito riconosciuto, basati sul criterio del costo storico rivalutato, prevedendo inoltre che:
 - (i) i promotori di un’iniziativa di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione sottopongano alla valutazione dell’Autorità una analisi costi-benefici dell’investimento e che i costi di investimento siano ammessi al riconoscimento tariffario nei limiti dei benefici quantificabili e monetizzabili;
 - (ii) le immobilizzazioni in corso siano escluse dal capitale investito riconosciuto, introducendo al contempo la possibilità di considerare negli incrementi patrimoniali gli oneri finanziari capitalizzati, nei limiti di un tasso di remunerazione calcolato assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4 e prevedendo una clausola di salvaguardia per le immobilizzazioni in corso realizzate entro il 31 dicembre 2019;
 - f) ai fini della determinazione del WACC per il 5PR GNL, mantenere il parametro β^{asset} vigente (pari a 0,524), determinato come somma del parametro β^{asset} dell’attività di trasporto (0,364) e del medesimo differenziale di rischio (rispetto al trasporto) attualmente riconosciuto all’attività di rigassificazione, pari a +0,160, riconoscendo i maggiori rischi – quali la maggiore esposizione alle dinamiche del mercato internazionale del gas e il minor grado di copertura dei ricavi di riferimento – cui è esposto il servizio di rigassificazione rispetto agli altri servizi infrastrutturali del gas, ma non ravvisando una variazione, negli anni più recenti, della rischiosità media dell’attività che giustifichi una modifica del parametro;

- g) introdurre una nuova categoria di cespiti che includa le immobilizzazioni materiali relative a macchine d'ufficio, telefoni cellulari e mezzi di trasporto, con durata convenzionale tariffaria pari a 5 anni;
- h) ai fini della determinazione e dell'aggiornamento del costo operativo riconosciuto:
 - (i) considerare il 2018 come anno base per la determinazione dei costi operativi effettivi;
 - (ii) riconoscere alle imprese di rigassificazione una quota dei maggiori recuperi di produttività conseguiti nel corso del 4PR GNL, prevedendo la restituzione agli utenti del servizio di almeno il 50% di tali maggiori recuperi di produttività;
 - (iii) determinare l'*X-factor* con l'obiettivo di riassorbire nel corso del 5PR GNL i maggiori/minori recuperi di produttività conseguiti nel 4PR GNL;
 - (iv) determinare il costo riconosciuto per il 5PR GNL tenendo conto delle disposizioni introdotte dai principi IFRS16 in merito al trattamento contabile dei contratti di *leasing* operativo in vigore dall'1 gennaio 2019, eventualmente escludendo dal livello di costo effettivo considerato nell'anno base i costi relativi a contratti di *leasing* che a decorrere dall'1 gennaio 2019 risultino nell'attivo dello stato patrimoniale;
- i) con riferimento al trattamento degli autoconsumi e perdite della catena di rigassificazione:
 - (i) confermare il riconoscimento in natura di autoconsumi e perdite della catena di rigassificazione, mantenendo la possibilità per le imprese di rigassificazione di rivedere anche in corso d'anno la componente Q_{CP} , previo nulla osta da parte degli Uffici dell'Autorità, e prevedendo che eventuali scostamenti tra i quantitativi effettivi e quelli conferiti dagli utenti siano conguagliati negli anni successivi;
 - (ii) prevedere, per i terminali di rigassificazione *offshore* non connessi alla rete elettrica e dotati di impianti di produzione di energia elettrica, che i costi relativi ai quantitativi di Gnl necessari all'autoproduzione di energia elettrica per il funzionamento di base del terminale trovino riconoscimento in termini monetari nei ricavi di riferimento e siano enucleati dalla componente Q_{CP} ;
- j) prevedere il riconoscimento tariffario dei costi per l'approvvigionamento dei titoli del sistema *Emission Trading* (ETS) attraverso un meccanismo che renda l'impresa neutrale rispetto al rischio prezzo associato all'acquisto di tali titoli ma, al contempo, fornisca incentivi ad adottare comportamenti virtuosi volti a ridurre le emissioni di CO₂;
- k) confermare i criteri di riconoscimento dei costi di ripristino attraverso l'applicazione di uno specifico corrispettivo, prevedendo che il relativo gettito sia accantonato presso un apposito fondo della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) o, in alternativa, in specifici fondi delle imprese di rigassificazione da considerare come poste rettificative del capitale investito;
- l) confermare il principio secondo il quale, nel caso in cui l'impresa di rigassificazione offra in maniera non discriminatoria eventuali ulteriori servizi

rispetto al servizio di rigassificazione, i costi sottostanti al servizio offerto siano enucleati dai costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione e non già compresi nei costi ammessi al riconoscimento tariffario; con specifico riferimento ai servizi marittimi, coerentemente con il quadro regolatorio definito dall'Autorità in esito alle decisioni del giudice amministrativo sul contenzioso con la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., prevedere che, nei casi in cui i servizi marittimi risultino imprescindibili per l'attività di rigassificazione (in quanto strumentali anche a servizi di guardianaggio e di sicurezza del terminale o al trasporto del personale da e verso il terminale) e siano erogati da mezzi dedicati esclusivamente al terminale di rigassificazione, i relativi costi di natura fissa siano ricondotti nell'ambito del servizio di rigassificazione;

- in relazione ai **meccanismi di incentivazione e di copertura dei ricavi di riferimento**, l'Autorità ha prospettato di:
 - a) superare i criteri di incentivazione di natura *input-based*, basati sulla maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale, facendo evolvere la regolazione secondo logiche che incentivino l'efficientamento del servizio e l'offerta di servizi di flessibilità;
 - b) confermare la disciplina vigente in materia di fattore di copertura dei ricavi, prevedendo inoltre:
 - (i) che i terminali che beneficiano del fattore di copertura possano trattenere una quota (pari al 40%) dei ricavi derivanti dall'offerta dei servizi di flessibilità, al fine di incentivare l'offerta di tali servizi;
 - (ii) una generalizzazione, nei criteri di regolazione applicabili a tutti i terminali di rigassificazione, del meccanismo introdotto con deliberazione 548/2017/R/GAS per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. di esclusione dall'automatica applicazione del fattore di copertura dei ricavi di un terzo della componente di ricavo a copertura degli incentivi, collegandone il riconoscimento in proporzione alla capacità di rigassificazione allocata tramite procedure concorsuali;
 - c) ribadire il peculiare ruolo che assume per il sistema l'impresa di rigassificazione che beneficia del fattore di copertura dei ricavi, introducendo un regime di speciale responsabilità in base al quale l'impresa sia tenuta ad assicurare continuità nell'offerta del servizio di rigassificazione per l'intera durata del meccanismo di copertura pari a 20 anni (c.d. obbligo di continuità nell'offerta), introducendo, a titolo di disincentivo economico, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a titolo di fattore di copertura (c.d. obbligo restitutorio);
- in relazione ai **corrispettivi per il servizio di rigassificazione** l'Autorità, in un quadro di sostanziale stabilità rispetto ai criteri vigenti, ha prospettato di:
 - a) confermare la struttura tariffaria del servizio di rigassificazione e le relative modalità applicative ai fini della definizione delle condizioni economiche di accesso alla capacità di rigassificazione disciplinate nel TIRG;
 - b) coerentemente con la proposta di ricomprendere i costi per l'attività di misura del gas immesso nella rete di trasporto esercitata dalle imprese di rigassificazione nell'ambito dei costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione, superare

- l'applicazione del corrispettivo di misura CM^R ed includere i costi di misura nell'ambito del corrispettivo C_{OS} ;
- ai fini del completamento del quadro regolatorio dei **depositi di Gnl e dei servizi SSLNG**, l'Autorità ha prospettato di:
 - a) confermare la limitazione dell'applicazione del fattore di copertura dei ricavi al periodo di avviamento, prevedendone in particolare una durata compresa tra 3 e 5 anni al fine di consentire a tali infrastrutture di disporre di un adeguato intervallo temporale per la commercializzazione dei propri servizi;
 - b) prevedere che la percentuale di *sharing* dei ricavi derivanti dai servizi SSLNG da retrocedere al servizio di rigassificazione per la copertura dei servizi comuni sia determinata secondo un principio di coerenza con i costi dei servizi e che, in ogni caso, il gettito da retrocedere al servizio di rigassificazione non possa eccedere il costo riconosciuto riconducibile alla quota parte di costi comuni attribuita ai servizi SSLNG;
 - infine, in relazione al **procedimento di approvazione delle proposte tariffarie e agli obblighi informativi** cui sono sottoposte le imprese, l'Autorità ha prospettato di:
 - a) posticipare di un mese il termine di presentazione delle proposte tariffarie;
 - b) in un'ottica di semplificazione, posticipare analogamente il termine per l'adempimento agli obblighi informativi, inclusa la valutazione delle richieste di nulla osta alla liquidazione delle spettanze del fattore di copertura dei ricavi, che potrebbe essere rilasciato con la medesima deliberazione di conclusione del procedimento di approvazione delle tariffe di rigassificazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dalle osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 391/2019/R/GAS sono emersi i seguenti aspetti di rilievo:
- con riferimento ai **criteri di determinazione del costo riconosciuto**:
 - a) è emersa una generale condivisione in relazione all'ambito di applicazione dei criteri di regolazione tariffaria;
 - b) in merito all'orientamento di estendere la durata del periodo di regolazione, la maggior parte dei soggetti intervenuti nella consultazione ha espresso l'esigenza che sia mantenuto un periodo di regolazione allineato con quello del trasporto, pari a 4 anni, in considerazione delle forti interdipendenze tra le regolazioni dei due servizi e della complementarità tra le modalità di approvvigionamento del gas via gasdotto e via Gnl;
 - c) è emersa una generale condivisione dei principi generali di riconoscimento dei costi;
 - d) in merito all'orientamento di ricomprendere i costi relativi al servizio di misura nell'ambito dei costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione, è stata evidenziata l'opportunità che tale operazione non comporti un aumento della tariffa di rigassificazione, rendendo i terminali italiani meno attrattivi;
 - e) in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento del capitale investito riconosciuto:

- (i) è stata evidenziata l'opportunità di valutare la strategicità dell'infrastruttura di rigassificazione in considerazione del beneficio che la stessa può portare al sistema nazionale del gas;
 - (ii) un'impresa di rigassificazione ha evidenziato che l'attuale meccanismo di perequazione dei ricavi, finalizzato a tener conto degli incrementi patrimoniali di consuntivo relativi all'anno $t-1$, comporterebbe un maggior onere amministrativo rispetto al precedente criterio di maggiorazione forfettaria della remunerazione del capitale investito;
 - (iii) un'impresa di rigassificazione ritiene che le immobilizzazioni in corso dovrebbero essere ricomprese nell'ambito del capitale investito riconosciuto e remunerate in misura pari al WACC, eventualmente assumendo un rapporto D/E pari a 4;
- f) con riferimento alla definizione del livello del parametro β^{asset} , pur emergendo una generale condivisione degli orientamenti dell'Autorità, le imprese di rigassificazione hanno evidenziato l'opportunità di incrementarne il valore in ragione della maggiore rischiosità dell'attività di rigassificazione del Gnl rispetto agli altri servizi regolati, influenzata anche dalle dinamiche del mercato del Gnl e dalla non completa garanzia sui ricavi riconosciuti;
- g) è emersa una generale condivisione dei criteri di determinazione degli ammortamenti economico-tecnici e della durata convenzionale dei cespiti; un'impresa di rigassificazione ha evidenziato l'opportunità che la nuova categoria di cespiti possa includere tutti gli incrementi patrimoniali con durata tecnico-economica allineata alla durata convenzionale prevista (e non solo macchine d'ufficio, automezzi e telefoni cellulari) e che, inoltre, tale nuova categoria possa avere una durata convenzionale inferiore rispetto ai 5 anni prefigurati dall'Autorità;
- h) è stata espressa generale condivisione relativamente ai criteri di determinazione e aggiornamento dei costi operativi e alla proposta considerare i costi effettivi dell'anno 2018;
- i) in merito al trattamento degli autoconsumi e perdite della catena di rigassificazione, è stato evidenziato, in particolare dalle imprese di rigassificazione, che:
- (i) per i terminali *offshore* non connessi alla rete elettrica, l'inclusione nei ricavi di riferimento della quota di Gnl necessaria all'autoproduzione di energia elettrica per il funzionamento di base del terminale comporterebbe un potenziale danno economico per i terminali in regime di esenzione;
 - (ii) la distinzione tra consumi di base del terminale e autoconsumi di Gnl legati alla catena di rigassificazione, per i terminali *offshore* non connessi alla rete elettrica, risulterebbe onerosa e complessa;
 - (iii) l'approvvigionamento del Gnl necessario all'autoproduzione di energia elettrica per i consumi di base del terminale potrebbe rivelarsi complesso nel caso di tassi di utilizzo del terminale prossimi al 100%;
 - (iv) potrebbe essere opportuno considerare, nell'ambito dei ricavi di rigassificazione, un costo a copertura degli autoconsumi di base del terminale

che si riduce proporzionalmente all'aumentare dell'utilizzo del terminale, definendo un corrispettivo Q_{CP} tale da consentire al gestore dell'impianto di trattenere dagli utenti un quantitativo di Gnl sufficiente per assicurare integralmente la copertura di tutti gli autoconsumi e le perdite durante la catena di rigassificazione, comprensivo quindi anche del fabbisogno energetico di base, così da poter imputare direttamente a ciascun utente l'intera quota di consumi e perdite sostenuta durante l'attività di rigassificazione;

- (v) di contro, il meccanismo di riconoscimento della quota fissa di consumi energetici (c.d. consumo di base) nei ricavi di rigassificazione e della quota variabile di autoconsumi e perdite come costo *pass-through* dovrebbe essere valido anche per gli operatori collegati alla rete elettrica, indipendentemente dal fatto che si tratti di autoconsumi in natura di Gnl o di energia elettrica;
- (vi) sarebbe opportuno modificare la percentuale di consumi e perdite in corso d'anno con un preavviso sufficiente per evitare impatti sull'attività di importazione del Gnl e la sua relativa commercializzazione;
- (vii) secondo un'impresa di rigassificazione, i costi sostenuti per il mantenimento in operatività ed integrità del terminale in caso di mancato utilizzo dovrebbero essere ammessi al riconoscimento in quanto legati all'obbligo per l'impresa di rigassificazione di assicurare il servizio;
- j) con riferimento ai criteri di riconoscimento dei costi derivanti dai titoli ETS è emersa una generale condivisione del meccanismo prospettato, seppure alcuni operatori ne abbiano evidenziato l'onerosità amministrativa; è stata inoltre evidenziata l'opportunità di riconoscere tali costi tra i ricavi delle imprese di rigassificazione e di prevedere la relativa copertura attraverso una componente tariffaria variabile;
- k) con riferimento ai criteri di riconoscimento dei costi di ripristino, le imprese di rigassificazione hanno manifestato una generale condivisione rispetto all'orientamento di continuare ad accantonare il gettito a copertura dei costi di ripristino presso un apposito fondo della Cassa o, nel caso di accantonamento presso specifici fondi delle imprese, che tali fondi non siano considerati come poste rettificative del capitale investito;
- l) è emersa una generale condivisione in relazione ai principi per la regolazione degli ulteriori servizi offerti dalle imprese di rigassificazione; con riferimento ai servizi marittimi, è stata evidenziata l'opportunità che i relativi costi, laddove funzionali all'erogazione del servizio di rigassificazione, concorrano alla determinazione del prezzo di riserva delle aste di rigassificazione;
- in relazione ai **meccanismi di incentivazione e di copertura dei ricavi di riferimento**:
 - a) è emersa una generale condivisione del principio del superamento dei criteri di incentivazione di natura *input-based*; un'impresa di rigassificazione ha in particolare evidenziato come la logica *output-based* possa essere utilizzata come strumento integrativo e non sostitutivo di quella *input-based*, individuando le

maggiorazioni del tasso di remunerazione in funzione dei benefici e degli *output* attesi;

- b) in merito alla disciplina in materia di fattore di copertura dei ricavi:
 - (i) le imprese di rigassificazione in particolare hanno evidenziato l'opportunità che il fattore di copertura garantisca la copertura della totalità dei ricavi riconosciuti, anche con riferimento alla capacità offerta in regime regolato dai terminali in regime di esenzione dall'accesso di terzi;
 - (ii) in relazione alla possibilità di trattenere una quota (pari al 40%) dei ricavi derivanti dall'offerta di servizi di flessibilità per i terminali che beneficiano del fattore di copertura, pur essendo emersa una generale condivisione per tale orientamento, è stata evidenziata la necessità che l'offerta di tali servizi non riduca la flessibilità dei servizi di rigassificazione di base; le imprese di rigassificazione hanno invece evidenziato l'opportunità di prevedere il trattenimento di quote di ricavo più elevate;
- c) un'impresa di rigassificazione in particolare, unitamente ad un ente associativo, ha criticato l'ipotesi di obbligare le imprese che beneficiano del fattore di copertura dei ricavi ad assicurare la continuità nell'offerta del servizio di rigassificazione per la durata del meccanismo di copertura (20 anni) pena la restituzione delle intere somme sino ad allora ricevute a titolo di fattore di copertura; in particolare, si afferma che una tale misura, oltre a porsi in contrasto con le decisioni del Consiglio di Stato sopra richiamate, risulterebbe sproporzionata e fortemente penalizzante per l'impresa che, da tale nuovo rischio (ancorché remoto) di restituire le somme ricevute, avrebbe conseguenze pregiudizievoli (certe e immediate) in termini di *rating* e accesso al credito;
- in relazione ai **corrispettivi per il servizio di rigassificazione**, è emersa una generale condivisione per gli orientamenti proposti nel documento per la consultazione 391/2019/R/GAS; è stata inoltre evidenziata l'opportunità che l'inclusione dei costi relativi al servizio di misura nella tariffa di rigassificazione e l'introduzione di componenti a copertura di costi variabili non comportino un aumento della tariffa che renda i terminali italiani meno attrattivi;
- in relazione al completamento del quadro regolatorio dei **depositi di Gnl e dei servizi SSLNG**:
 - a) è stata evidenziata l'opportunità che la durata e l'entità del fattore di copertura dei ricavi siano valutate caso per caso, tenendo conto delle specificità, anche geografiche, degli impianti, nonché del grado di maturità dei servizi SSLNG; alcuni operatori hanno invece evidenziato la necessità di applicare ai depositi di stoccaggio e rigassificazione del Gnl ritenuti strategici le medesime disposizioni previste per i terminali di rigassificazione;
 - b) con riferimento al meccanismo dello *sharing* dei ricavi conseguiti dai servizi SSLNG a copertura dei costi comuni al servizio di rigassificazione, un'impresa di rigassificazione e un ente associativo hanno evidenziato le difficoltà applicative nonché l'eccessiva penalizzazione che ne conseguirebbe per i terminali esistenti, e hanno formulato proposte alternative per l'individuazione della percentuale di *sharing*;

- in relazione al **procedimento di approvazione delle proposte tariffarie e agli obblighi informativi** è emersa una generale contrarietà alla proposta di posticipare di un mese il termine per la presentazione delle proposte tariffarie e dell'attestazione dei ricavi; in particolare, è stata evidenziata la necessità che i corrispettivi tariffari siano noti prima dell'avvio delle procedure per il conferimento di capacità e che la liquidazione del fattore di copertura non venga posticipata rispetto alla scadenza attuale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione ai **criteri di determinazione del costo riconosciuto:**
 - a) confermare l'ambito di applicazione dei criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione ai terminali di Gnl che appartengono al sistema nazionale del gas e ai depositi di stoccaggio del Gnl considerati strategici e dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione;
 - b) tener conto delle esigenze di coerenza e compatibilità tra le regolazioni del servizio di rigassificazione e del servizio di trasporto, anche sulla base di quanto emerso in consultazione, confermando la durata del periodo regolatorio pari a 4 anni;
 - c) garantire continuità nei principi generali di riconoscimento dei costi di capitale e operativi, che prevedono schemi di regolazione del tipo *rate of return* con riferimento ai costi di capitale e schemi di regolazione incentivante limitatamente ai soli costi operativi;
 - d) confermare l'orientamento di ricomprendere i costi per l'attività di misura nell'ambito dei costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione; al riguardo, si evidenzia come tale orientamento consenta una semplificazione amministrativa in quanto evita l'applicazione di un ulteriore corrispettivo tariffario rispetto al prezzo determinato in esito alle aste o al corrispettivo di capacità (in caso conferita a tariffa regolata), mantenendo inalterato il livello tariffario complessivo; ciò peraltro in piena coerenza con le esigenze rappresentate nell'ambito della consultazione;
 - e) confermare il criterio del costo storico rivalutato per la determinazione e l'aggiornamento del capitale investito riconosciuto e, in particolare:
 - (i) confermare la previsione di sottoporre all'Autorità, in caso di sviluppi di nuova capacità di rigassificazione, un'analisi costi-benefici funzionale a valutare l'efficienza e l'economicità dell'investimento e, in caso di benefici attesi inferiori ai costi, di ammettere al riconoscimento tariffario gli investimenti nei limiti dei benefici quantificabili e monetizzabili, al fine di garantire coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta;
 - (ii) confermare il riconoscimento, in ciascun anno t , degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni realizzate fino all'anno $t-1$ ai soli fini della remunerazione del capitale, analogamente a quanto avviene per il servizio di trasporto, e l'attuale meccanismo di perequazione dei ricavi per tener conto

- degli incrementi patrimoniali di consuntivo relativi al $t-1$; al riguardo, si ritiene che tale meccanismo, essendo gestito nell'ambito di obblighi informativi già vigenti per tutte le imprese di rigassificazione (incluse quelle in regime di esenzione), non comporti alcun aggravio amministrativo;
- (iii) confermare la previsione di escludere le immobilizzazioni in corso dal capitale investito riconosciuto, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del servizio di rigassificazione e in analogia con quanto previsto per il servizio di stoccaggio, prevedendo al contempo la possibilità di considerare negli incrementi patrimoniali gli oneri finanziari capitalizzati (IPCO), nei limiti di un tasso calcolato assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4;
 - f) confermare l'attuale valore del parametro β^{asset} , pari a 0,524, determinato come somma del parametro β^{asset} dell'attività di trasporto (0,364 ai sensi di quanto disposto con deliberazione 114/2019/R/GAS) e del medesimo differenziale di rischio (rispetto al trasporto) attualmente riconosciuto all'attività di rigassificazione (pari a +0,160); al riguardo, si ritiene in particolare che:
 - (i) il differenziale di rischio rispetto al trasporto, superiore anche rispetto a quello riconosciuto per il servizio di stoccaggio, sia già adeguato tenuto conto della maggiore rischiosità dell'attività di rigassificazione derivante dalle dinamiche del mercato del Gnl e del quadro regolatorio che non prevede una completa copertura dei ricavi;
 - (ii) le disposizioni di cui al presente provvedimento non prevedono variazioni del livello di copertura dei ricavi o misure che incidono sul livello di rischio delle imprese di rigassificazione;
 - g) confermare l'introduzione di una nuova categoria di cespiti con vita utile regolatoria pari a 5 anni che includa le immobilizzazioni materiali relative a macchine d'ufficio, telefoni cellulari e mezzi di trasporto, al fine di garantire un allineamento con le vite utili regolatorie degli altri servizi regolati dei settori gas ed elettrico, anche per tener conto dei principi IFRS16 in merito al trattamento contabile dei contratti di *leasing* a decorrere dal 1 gennaio 2019;
 - h) confermare gli orientamenti relativi alla determinazione e all'aggiornamento del costo operativo riconosciuto;
 - i) in merito agli autoconsumi e alle perdite della catena di rigassificazione, introdurre, anche tenuto conto degli esiti della consultazione, disposizioni volte a uniformare il trattamento regolatorio tra i terminali indipendentemente dalla disponibilità o meno della connessione alla rete elettrica; in particolare:
 - (i) con riferimento ai terminali di rigassificazione *offshore* non connessi alla rete elettrica e dotati di impianti di produzione di energia elettrica, prevedere che la componente Q_{CP} sia determinata enucleando dagli autoconsumi complessivi quelli eventualmente correlati all'autoproduzione di energia elettrica necessaria ai consumi elettrici di base del terminale, di natura fissa; prevedere al contempo che i costi legati ai consumi elettrici di base del terminale siano riconosciuti in termini monetari nei ricavi di riferimento;

- (ii) con riferimento ai terminali connessi alla rete elettrica, prevedere che sia riconosciuto nei ricavi di riferimento esclusivamente il costo per l'energia elettrica di natura fissa e sia al contempo introdotta una componente tariffaria variabile, applicata in termini monetari e aggiuntiva rispetto alla componente Q_{CP} , a copertura dei consumi elettrici variabili;
- (iii) in discontinuità con l'attuale quadro regolatorio e in considerazione della rilevanza delle componenti variabili nell'ambito dei processi di conferimento della capacità, non prevedere la possibilità di modificare tali componenti in corso d'anno; il conguaglio di eventuali scostamenti fisiologici tra consumi e perdite effettivi e quelli coperti dalle componenti variabili è rimandato agli anni successivi; eventuali criticità connesse a scostamenti significativi tra quanto riscosso dalle componenti variabili e i consumi e le perdite effettivamente riscontrate in corso d'anno dovranno essere segnalate tempestivamente all'Autorità, che interverrà caso per caso, alla luce delle effettive e concrete esigenze;
- j) confermare l'orientamento di riconoscere in tariffa i costi per l'approvvigionamento dei titoli del sistema *Emission Trading* (ETS) attraverso un meccanismo che neutralizzi il rischio prezzo ma incentivi l'impresa ad adottare comportamenti virtuosi, introducendo, anche tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione, una specifica componente tariffaria variabile per l'allocatione di tali costi agli utenti; al riguardo, si ritiene che tale misura non comporti un aggravio amministrativo, in quanto gestibile nell'ambito degli ordinari procedimenti di approvazione tariffaria;
- k) confermare, anche tenuto conto degli esiti della consultazione, gli attuali criteri di riconoscimento dei costi di ripristino e di accantonamento dei fondi presso la Cassa, rimandando a successive valutazioni l'opportunità di procedere ad una revisione delle modalità di raccolta e accantonamento delle risorse necessarie a coprire alla copertura di tali costi relativi ai terminali di rigassificazione;
- l) confermare la possibilità per le imprese di rigassificazione di offrire in maniera non discriminatoria e trasparente eventuali ulteriori servizi rispetto al servizio di rigassificazione, enucleando i relativi costi dai costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione; con specifico riferimento ai servizi marittimi, confermare la previsione di includere i relativi costi di natura fissa nell'ambito dei costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione nei soli casi in cui tali servizi siano imprescindibili per l'attività di rigassificazione in quanto anche asserviti a funzioni di sicurezza del terminale, siano erogati da mezzi dedicati esclusivamente al terminale di rigassificazione e non sia possibile per gli utenti selezionare autonomamente il fornitore di tali servizi;
- in relazione ai **meccanismi di incentivazione e di copertura dei ricavi di riferimento**:
 - a) confermare il superamento dei criteri di incentivazione di natura *input-based* a favore di logiche che incentivino l'efficientamento del servizio e l'offerta di servizi di flessibilità;

- b) confermare gli orientamenti in materia di fattore di copertura dei ricavi, in particolare:
- (i) che non sussistano i presupposti per modificare in aumento il livello di copertura vigente, pari al 64% dei ricavi riconosciuti, come richiesto da alcune imprese di rigassificazione; occorre ricordare, infatti, che il fattore correttivo per il servizio di rigassificazione è misura incentivante introdotta nel 2008 dall’Autorità (all’epoca con la denominazione di “fattore di garanzia”) che riconosce all’impresa che ha titolo a beneficiarne un diritto di durata ventennale, che trascende il termine del singolo periodo regolatorio in cui invece operano i meccanismi di correzione dei ricavi per altri servizi regolati, quali il servizio di trasporto; in tale prospettiva, il minor livello di copertura garantito dal fattore correttivo per la rigassificazione è volto a controbilanciare il maggior vantaggio che tale istituto garantisce in termini di certezza e stabilità dell’incentivo; rispetto a tale contesto, le imprese di rigassificazione non hanno fornito elementi idonei, né se ne ravvedono, tali da giustificare una modifica di tale assetto; inoltre, è appena il caso di ricordare che il fattore correttivo della rigassificazione opera, di fatto, come misura alternativa all’esenzione, a salvaguardia dal rischio relativo ai conferimenti di capacità offerta in regime regolato;
 - (ii) sia opportuno confermare la possibilità, per i terminali che beneficiano del fattore di copertura, di trattenere una quota pari al 40% dei ricavi derivanti dall’offerta dei servizi di flessibilità, a titolo incentivante per l’offerta di tali servizi, senza che ciò comporti un detrimento della flessibilità associata al servizio di rigassificazione di base;
 - (iii) sia inoltre opportuno confermare l’orientamento di considerare, ai fini del fattore di copertura, un terzo della componente di ricavo relativa agli incentivi in proporzione alla capacità di rigassificazione allocata tramite procedure concorsuali;
- c) dare adeguata evidenza al ruolo che assume, nei confronti del sistema, un’impresa che beneficia del fattore di copertura dei ricavi; deve infatti ricordarsi che la finalità di tale istituto è quella di incentivare lo sviluppo delle capacità delle infrastrutture di rigassificazione affinché ne sia realizzato un dimensionamento ottimale (il quale appunto potrebbe comportare un fisiologico e ragionevole sottoutilizzo delle relative capacità); il beneficio che l’impresa riceve dal sistema mediante il fattore correttivo, soprattutto in termini di stabilità di importi da percepire su un orizzonte di lungo periodo (20 anni), comporta l’esigenza di prevedere misure appropriate che responsabilizzino tali imprese a garantire al sistema analoga stabilità nel tempo dell’adeguatezza infrastrutturale che il fattore correttivo mira a realizzare; in tale prospettiva, e anche alla luce delle osservazioni svolte nell’ambito della consultazione, da un lato risulta ragionevole evitare di introdurre misure che dispieghino (in modo immediato e certo) effetti eccessivamente penalizzanti per le imprese (cosa che potrebbe effettivamente avvenire nel caso del prospettato obbligo restitutorio); dall’altro lato, tuttavia, risulta necessario introdurre una misura di responsabilizzazione quanto meno

nella forma di un esplicito obbligo, da porre in capo a tutte le imprese di rigassificazione che hanno diritto a beneficiare del fattore correttivo, di continuare a offrire il relativo servizio almeno sino al termine del periodo in cui tale diritto perdura (sono ovviamente salvi i casi in cui il servizio non può essere offerto per cause di forza maggiore), compatibilmente con gli interessi del sistema in relazione all'utilità del servizio offerto;

- confermare gli orientamenti relativi ai **corrispettivi per il servizio di rigassificazione**, inclusa la sopra richiamata semplificazione conseguente al superamento del corrispettivo di misura CM^R e all'inclusione dei relativi costi nell'ambito del corrispettivo C_{OS} , a parità di livello tariffario complessivo;
- in relazione al completamento del quadro regolatorio dei **depositi di Gnl e dei servizi SSLNG**:
 - a) definire una durata di applicazione del fattore di copertura ai depositi di Gnl dotati di impianti di rigassificazione pari a 4 anni, consentendo a tali infrastrutture di disporre di un adeguato intervallo temporale per la commercializzazione dei propri servizi ma, al contempo, evitando oneri impropri per il sistema;
 - b) anche tenuto conto degli esiti della consultazione, e coerentemente con i principi di *sharing* dei ricavi applicati con riferimento a servizi offerti da altre infrastrutture regolate (cfr. trasmissione elettrica), prevedere che la percentuale di *sharing* dei ricavi derivanti dai servizi SSLNG, nei casi di capacità dedicata ai servizi SSLNG aggiuntiva rispetto a quella di rigassificazione, sia determinata, anziché secondo un principio di coerenza con i costi dei servizi (cfr. articolo 4 della deliberazione 168/2019/R/GAS), secondo un criterio di *sharing* forfettario che fornisca un corretto segnale all'impresa di rigassificazione per lo sviluppo di servizi innovativi SSLNG e, al contempo, consenta di restituire al sistema una parte del beneficio collegato al maggiore utilizzo delle infrastrutture regolate; in particolare, si ritiene opportuno prevedere che, per il periodo di regolazione e in considerazione della portata innovativa dei servizi SSLNG, il gestore che offre tali servizi retroceda al sistema una percentuale pari al 50% dei ricavi netti conseguiti dall'erogazione dei servizi SSLNG, dedotti i costi direttamente attribuibili a tali servizi; in esito all'applicazione di quanto previsto per il 5PR GNL, l'Autorità potrà valutare eventuali esigenze di adeguamento di tale disciplina, anche alla luce degli sviluppi del mercato dei servizi SSLNG;
- in relazione al **procedimento di approvazione delle proposte tariffarie e agli obblighi informativi**, tenuto conto di quanto emerso in esito alla consultazione sulla necessità che i corrispettivi tariffari siano noti prima dell'avvio delle procedure per il conferimento di capacità, confermare il vigente termine del 30 aprile per la presentazione della proposta tariffaria e l'assolvimento dei connessi obblighi informativi.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- in considerazione della discontinuità regolatoria relativa al trattamento delle immobilizzazioni in corso, introdurre una clausola di salvaguardia che consenta alle

- imprese di rigassificazione di considerare tra i costi riconosciuti la remunerazione delle immobilizzazioni in corso realizzate entro il 31 dicembre 2019 fino alla relativa entrata in esercizio, al medesimo tasso di interesse previsto per la definizione del tetto massimo al riconoscimento degli IPCO;
- in considerazione della rilevanza dei corrispettivi tariffari per i processi di conferimento e della conseguente necessità che i corrispettivi siano noti prima dell'avvio dei conferimenti, prevedere che:
 - a) la componente Q_{CP} in vigore per l'anno 2019 continui ad essere applicata fino al 30 settembre 2020 e che l'eventuale componente C_{CP} sia applicata a decorrere dall'1 ottobre 2020;
 - b) eventuali conguagli tra autoconsumi e perdite effettivi e quelli coperti dalla componente Q_{CP} nonché, a decorrere dall'1 gennaio 2020, dall'eventuale componente C_{CP} , siano gestiti secondo i meccanismi previsti a regime per il 5PR GNL;
 - modificare gli articoli 4 e 5 della deliberazione 168/2019/R/GAS, recanti rispettivamente criteri di regolazione tariffaria e meccanismi di copertura dei ricavi dei depositi di Gnl dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione e all'immissione in rete di trasporto di gas naturale, al fine di renderli coerenti con le previsioni di cui al presente provvedimento;
 - integrare le disposizioni di cui al comma 12.3 del TIRG, prevedendo che la quota parte dei ricavi dei servizi di flessibilità che eccede la copertura dei costi incrementali sia destinata, con riferimento ai terminali che beneficiano del fattore di copertura dei ricavi, per il 40% alla copertura dei ricavi riconosciuti relativi alle capacità non conferite e ai ricavi non soggetti a copertura e per il 60% considerati come ricavi effettivi dell'impresa che riducono gli importi da erogare a titolo di fattore di copertura;
 - nelle more della conclusione del procedimento di approvazione tariffaria per l'anno 2020, che di norma richiede circa 60 giorni, sono applicati salvo conguaglio, nei casi previsti dalla regolazione in materia di accesso (TIRG), i corrispettivi di rigassificazione approvati per l'anno 2019

DELIBERA

Articolo 1

Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il periodo 2020-2023

- 1.1 È approvata la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTRG), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Articolo 2
Modifiche al TIRG e alla RTTG

- 2.1 All'articolo 12, comma 3, del TIRG, il punto ii. è sostituito dal seguente punto:
“ii. per la quota eccedente l'importo di cui al precedente punto i.:
- (i) con riferimento ai terminali che non beneficiano del fattore di copertura dei ricavi di cui al Titolo III della RTRG, alla copertura dei ricavi riconosciuti per il servizio di rigassificazione relativi alle capacità non conferite;
 - (ii) con riferimento ai terminali che beneficiano del fattore di copertura dei ricavi di cui al Titolo III della RTRG, per il 40% alla copertura dei ricavi riconosciuti per il servizio di rigassificazione relativi alle capacità non conferite e ai ricavi non soggetti a copertura, per il 60% nell'ambito dei ricavi effettivi dell'impresa di cui al comma 17.4 della RTRG.”
- 2.2 All'articolo 1, comma 1, del TIRG, la lettera h) è sostituita dalla seguente lettera:
“h) **RTRG** è la Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per quinto periodo di regolazione 2020-2023, approvata con deliberazione 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS;”.
- 2.3 All'articolo 7 del TIRG:
- a. al comma 1, le parole “articolo 19” sono sostituite da “articolo 17”;
 - b. al comma 4, le parole “articolo 7” sono sostituite da “articolo 22”;
- 2.4 All'articolo 1, comma 1, della RTTG, la lettera dd) è sostituita dalla seguente lettera:
“dd) **RTRG** è la Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per quinto periodo di regolazione 2020-2023, approvata con deliberazione 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS;”.
- 2.5 All'articolo 37, comma 1, lettera a), della RTTG, le parole “Conto oneri fattore di copertura impianti di rigassificazione” sono sostituite dalle parole “Conto oneri impianti di rigassificazione”.
- 2.6 Le modifiche di cui al presente articolo entrano in vigore dall'1 gennaio 2020.
- 2.7 Sono pubblicati i testi aggiornati del TIRG e della RTTG in coerenza con le disposizioni di cui al presente Articolo.

Articolo 3
Modifiche al TIWACC

- 3.1 Il valore del parametro β^{asset} , come definito al comma 1.1 del TIWACC, relativo al servizio di rigassificazione del Gnl per il periodo 2020-2023 è fissato pari a 0,524; sono di conseguenza aggiornate le Tabelle 3 e 4 del TIWACC per gli anni 2020 e 2021 come segue:
- a. valore di $\beta^{levered}$ per il servizio di rigassificazione del Gnl pari a 0,922;
 - b. valore del WACC per il servizio di rigassificazione del Gnl pari a 6,8%.

- 3.2 È pubblicato il testo aggiornato del TIWACC in coerenza con le disposizioni di cui al presente Articolo.

Articolo 4
Modifiche della deliberazione 168/2019/R/GAS

- 4.1 All'articolo 4:
- a. il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
“4.3 Con riferimento alle infrastrutture di cui all'Articolo 1, che offrono contestualmente, oltre al servizio di rigassificazione, anche servizi SSLNG, la copertura della quota parte dei costi comuni all'attività di rigassificazione e ai servizi SSLNG, riconducibili ai servizi SSLNG, avviene in relazione alle due distinte modalità di gestione della capacità funzionale all'erogazione dei servizi SSLNG di cui al precedente Articolo 3, secondo le previsioni dell'Articolo 26 dell'Allegato A della deliberazione 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS (RTRG per il periodo 2020-2023).”;
 - b. il comma 4 è soppresso.
- 4.2 All'articolo 5:
- a. al comma 3, lettera a), le parole “ai sensi dell'articolo 19 della RTRG” sono sostituite dalle parole “ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A della deliberazione 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS (RTRG per il periodo 2020-2023).”;
 - b. il comma 4 è sostituito dal seguente comma:
“5.4 Le modalità applicative del meccanismo di cui al precedente comma 5.3 sono disciplinate secondo le previsioni dell'Articolo 27 dell'Allegato A della deliberazione 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS (RTRG per il periodo 2020-2023).”.
- 4.3 È pubblicato il testo aggiornato della deliberazione 168/2019/R/GAS in coerenza con le disposizioni di cui al presente Articolo.

Articolo 5
Disposizioni transitorie in materia di immobilizzazioni in corso

- 5.1 In deroga alle previsioni di cui all'Articolo 4 della RTRG, alle immobilizzazioni in corso presenti in bilancio al 31 dicembre 2019 è riconosciuto, per il 5PR GNL, il tasso di remunerazione di cui al comma 4.5, lettera b), della RTRG, fino alla relativa entrata in esercizio.

Articolo 6
Disposizioni transitorie in materia di autoconsumi e perdite

- 6.1 La componente Q_{CP} in vigore per l'anno 2019 è transitoriamente applicata fino al 30 settembre 2020 e, di conseguenza, la componente Q_{CP} per l'anno 2020 è applicata a decorrere dall'1 ottobre 2020.
- 6.2 La componente C_{CP} di cui al comma 23.1, lettera b), della RTRG è applicata a decorrere dall'1 ottobre 2020.
- 6.3 Eventuali scostamenti tra consumi e perdite effettivi e consumi e perdite coperti dalle componenti Q_{CP} e C_{CP} , inclusi quelli relativi al periodo gennaio-settembre 2020, sono gestiti ai sensi dei commi 9.4 e 9.5 della RTRG.

Articolo 7
Disposizioni transitorie e finali

- 7.1 Ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per il primo anno del quinto periodo di regolazione (2020) sono fissati all'11 dicembre 2019 i termini di cui al comma 29.1, della RTRG, relativo alla presentazione della proposta tariffaria.
- 7.2 Nelle more della conclusione del procedimento di approvazione delle proposte tariffarie relative all'anno 2020, avviato ai sensi del precedente comma 7.1 sono applicati salvo conguaglio, nei casi previsti dalla regolazione in materia di accesso (TIRG), i corrispettivi di rigassificazione approvati per l'anno 2019.
- 7.3 Il presente provvedimento è trasmesso alle imprese di rigassificazione e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.
- 7.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini